



La Giunta Regionale

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l'art. 13 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5
Vista la D.G.R. 19-8636/2024/XI del 27 maggio 2024

pubblica il seguente:

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2024/2025

L'esercizio venatorio, nella stagione 2024/2025, è consentito con le seguenti modalità:

1) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

1.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
1.2. Fermo restando il limite di cui al punto 1.1.:

A) negli A.T.C.:

- l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli A.T.C. stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo selettivo che possono anche coincidere con altre forme di caccia;

B) nei C.A.:

- l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei C.A. stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 1.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

1.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni A.T.C. e C.A. i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore:

- nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

1.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

1.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 5) nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A.

2) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) nelle giornate 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 14 settembre negli A.T.C., qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. in zona di pianura e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18 della L. 157/1992:

- colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;**
- specie cacciabili dal 15 settembre al 01 dicembre: **lepre comune, coniglio selvatico;**
- specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio: **minilepre;**
- specie cacciabili dal 15 settembre al 10 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: **pernice rossa, starna;**
- specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre: **fagiano;** il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1 al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;
- specie cacciabili dal 15 settembre al 31 ottobre: **quaglia;**
- specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio: **germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;**
- specie cacciabili dal 2 novembre al 30 gennaio: **moretta;** il prelievo nei confronti di questa specie, ai sensi del D.M. del 17/10/2007, non può essere esercitato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- specie cacciabili dal 15 settembre al 20 gennaio: **beccaccino;**
- specie cacciabili dal 2 ottobre al 20 gennaio: **beccaccia;** la Regione Piemonte, per la salvaguardia della beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA;
- specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): **colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;** negli A.T.C., A.A.T.V. e A.F.V. in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina al 16 gennaio;

- specie cacciabili dal 02 ottobre al 12 gennaio (dal 1° gennaio al 12 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): **tordo bottaccio, tordo sassello;**
- specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 gennaio: **moretta;** il prelievo esclusivamente da appostamento temporaneo); **cesena;**
- specie cacciabili dal 15 settembre al 01 dicembre: **allodola;**
- specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli A.T.C., dai C.A., dalle A.A.T.V. e dalle A.F.V., approvati dalla Giunta regionale: **volpe;**
- specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e dai Concessionari delle A.F.V., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa: **coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;**
- specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: **camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;**

CAMOSCIO

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	15 agosto - 15 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	1° settembre - 15 dicembre

CAPRIOLO

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	A.T.C.	1° giugno - 15 luglio / 15 agosto - 30 settembre
Femmine Cl. I-III e Cl. 0	A.T.C.	1° gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I-III	C.A.	1° giugno - 15 luglio / 15 agosto - 14 novembre
Femmine Cl. I-III e Cl. 0	C.A.	15 settembre - 15 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei C.A. possono essere assimilati a quelli degli A.T.C. se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

CERVO

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	A.T.C.	1° agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	A.T.C.	1° gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	A.T.C.	02 ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	A.T.C.	02 ottobre - 15 febbraio (dal 02 al 14 ottobre*)
Maschi Cl. I	C.A.	1° agosto - 15 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl. 0	C.A.	16 ottobre - 23 dicembre
Maschi Cl. I - II* - III *	C.A.	16 ottobre - 23 dicembre (dal 02 al 14 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei C.A., che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre. Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la femmina sottile (Cl. I) va dal 1° settembre al 30 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse discriminanti indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 30 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

*dal 02 al 14 ottobre il prelievo del maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;

- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della Lr. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con C.A. o A.F.V. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

MUFLONE

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III - Yearlings (maschi)	A.T.C.	15 agosto - 30 settembre
Tutte	A.T.C.	2 novembre - 30 gennaio
Maschi Cl. II - III - Yearlings (maschi)	C.A.	15 agosto - 15 dicembre
Tutte	C.A.	1° settembre - 15 dicembre

DAINO

Classe	Periodo
Maschi Cl. I	1° settembre - 30 settembre
Maschi Cl. I - II - III	2 novembre - 30 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Nelle A.F.V. caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 02 ottobre al 30 gennaio.

CINGHIALE

Classe	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	16 marzo 2024 - 16 marzo 2025

r) - specie cacciabile dal 15 settembre al 15 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio in forma di caccia programmata: **cinghiale;**

Per la specie minilepre (*Silvagus floriadnus*), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

Per la salvaguardia delle specie lepre gli A.T.C. potranno per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale;

2.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- minilepre, con l'ausilio di un solo cane;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- nella zona faunistica di pianura agli anatidi, limicoli e rallidi, limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l'ausilio dei cani;
- anatidi, dal 19 al 30 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

2.3. Negli istituti a gestione privata A.F.V. con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera d), fino al 12 dicembre; nelle A.A.T.V., il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera d), fino al 30 gennaio; nelle A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.

3) CARRIERE GIORNALIERE E STAGIONALE

4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
 - 25 capi di minilepre;
 - 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
 - nel periodo dal 1° al 20 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.
- 3.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
- cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 3.1.;
 - coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
 - lepre comune: 5 capi annuali;
 - starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
 - fagiano: 30 capi annuali;
 - coniglio selvatico: 30 capi annuali

3.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

3.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 150 tordi bottacci, 70 tordi sasselli, 10 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 50 marzaiole, 50 fischioni, 50 folaghe, 50 alzavole, 100 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 300 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.

Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto alcun carattere stagionale.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della Lr. 29.6.2001, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

5) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 15 marzo al 30 marzo: dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 31 marzo al 30 aprile: dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio: dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno: dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio: dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto: dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 2 al 30 settembre: dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 14 marzo: dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

6) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

6.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 12 agosto al 11 settembre, in apposite zone campione individuate dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana compresi il martedì e il venerdì.

6.2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia può essere esercitata nell'ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

- nei C.A. dal 14 agosto al 31 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m. dal 2° settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia: nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attività di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì;
- negli A.T.C., dal 14 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio: nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attività di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì.

6.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 2° settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attività di coltivazione.

6.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

6.5. Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

6.6. Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 12,00 alle ore 16,00 nel mese di agosto.

6.7. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.

7) Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel "Calendario Venatorio" stagione 2024-2025.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di "porto di fucile per uso caccia" (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della L. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e dei C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2025, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2.2 delle presenti istruzioni operative.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura - Piazza Piemonte, 1 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione dove esercita l'attività.

1.6. Gli A.T.C./C.A. possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i. Le percentuali previste dalla legge regionale 5/2018, possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 2 della Lr. 5/2018.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 4) "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria";
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammessione all'A.T.C. o C.A., anche senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il cantiere per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 28 febbraio 2025 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuali nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della L. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il cantiere per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 28 febbraio 2025 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuali nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della L. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della L. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.

3.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

3.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.4. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di A.T.C. e C.A. o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.

3.5. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati; tali strutture non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L. 157/1992.

3.6. Così come previsto dalla Lr. n. 5 del 19 giugno 2018 e s.s.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

3.7. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo C.A. di residenza venatoria. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

4) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

4.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi/fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;